

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2267 del 12/07/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - VAL-PLAST srl con sede legale ed impianto in comune di Bondeno (FE). Autorizzazione unica ambientale per esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2317 del 11/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dodici LUGLIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

## PRATICA SINADOC 14834/2016

**OGGETTO:** D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. **VAL-PLAST srl** con sede legale ed impianto nel comune di Bondeno (FE). Istanza presentata al SUAP del Comune di Bondeno in data 6.04.2016, Prot. SUAP n. 9955, integrata con documentazione integrativa in data 21.04.2016 Prot. SUAP 11665. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

### LA RESPONSABILE

- Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Bondeno in data 6.04.2016 prot. SUAP 9955, integrata in data 21.04.2016 (data di avvio del procedimento) con documentazione assunta al Prot. SUAP 11665, trasmessa dal SUAP ad Arpae - SAC, assunta al prot. PGFE 2016/4116 del 28.04.2016, dalla società VAL-PLAST srl, nella persona di Enrico Sandri in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno (FE) – via Arianuova n. 23, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Vista la richiesta di integrazioni da parte di questa Struttura, trasmessa al SUAP del Comune di Bondeno con PGFE/2016/4714 del 12/05/2016;
- Viste le integrazioni presentate dalla società al SUAP in data 20/06/2016 (prot. SUAP n. 18119), e trasmesse dal SUAP ad Arpae-SAC in data 22/06/2016 assunte al PGFE/2016/6359;

- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale la ditta dichiara che le emissioni sonore prodotte in fase di lavorazione rientrano nei limiti di rumore stabiliti nella zonizzazione acustica comunale (zona del territorio comunale a epoca in classe V ai sensi della DCC n. 32 del 7/04/2014 di adozione della Zonizzazione Acustica Comunale);
  
- Vista la nota del Settore Tecnico – Servizio Ambiente del Comune di Bondeno assunta al PGFE/2016/6359 del 22/06/2016, con cui il SUAP ha trasmesso il parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche e assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
  
- Vista la stessa nota del Comune di Bondeno in cui lo stesso valuta favorevolmente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rispetto dei limiti di rumore nel rispetto delle seguenti condizioni:
  1. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature ed apparati al fine di ridurre l'insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
  2. l'attività, oltre alla fase di carico-scarico dei materiali, dovrà essere effettuata nel solo periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00);
  3. l'introduzione o la sostituzione di impianti ed anche delle apparecchiature rumorose considerate nella Dichiarazione di Compatibilità Acustica (esclusa la sostituzione di apparati esistenti con altri meno rumorosi) o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività comprensiva del traffico indotto e delle operazioni di carico-scarico, dovrà comportare la revisione della medesima;
  
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di recupero di rifiuti plastici;

- Considerato che l'istanza è stata presentata per il rinnovo dell'iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi e per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque meteoriche in pubblica fognatura;
- Considerato che la suddetta istanza comprende la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in regime semplificato;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- Visti

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

- Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la Convenzione tra la Provincia di Ferrara, la Regione Emilia-Romagna ed Arpae per lo svolgimento di funzioni amministrative fondamentali in materia ambientale, in attuazione della L.R. n. 13/2015 (verbale n. 16 del 9/03/2016 del Consiglio Provinciale di Ferrara);

- Preso atto che l'attività risulta esistente; la società risulta iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti di cui all'atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 100302 del 21.12.2009, prorogato dall'atto n. 7279 del 15/12/2015;

- Preso atto che la ditta dichiara nella relazione tecnica allegata all'istanza che nulla è cambiato rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

- Preso atto che l'attività consiste in:

- recupero di materiali plastici di cui alle tipologie 6.1 e 6.2 del D.M. 5/02/98 e smi;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata di iscrivere la società VAL-PLAST srl, ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/2006, al registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
  
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
  
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
  
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
  
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Bondeno alla società VAL-PLAST srl, nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno (FE) via Arianuova n. 23, CF 01674840382 per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rifiuti	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### **A) ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**

L'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

**6.1 Tipologia:** rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER: **020104 – 150102 - 191204**

6.1.3 **Attività di recupero:** messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate(R3)

**Quantitativi:** t/anno 1.500, messa in riserva istantanea t. 90;

**6.2 Tipologia:** sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche CER: **070213 - 120105 - 160119**

6.2.3 **Attività di recupero:** messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate (R3)

**Quantitativi:** t/anno 1.900, messa in riserva istantanea t. 80;

e alle seguenti prescrizioni:

1) Devono essere rispettate tutte le disposizioni del D.M. 5/02/1998 e smi;

2) Devono essere tenuti separati i rifiuti dai sottoprodotti ritirati, per i quali la ditta dovrà dare prova documentale ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e nel rispetto delle norme UNIPLAST;

3) Dovrà essere inoltrata a questa Agenzia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli derivanti dall'attività ed avviati a smaltimento, relativa all'anno precedente;

4) Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;

5) La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;

## **B) SCARICO DI ACQUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA**

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura di via Arianuova nel Comune di Bondeno sono i seguenti:
  - di acque reflue assimilate alle domestiche, contrassegnate con le lettere “S1”;
  - di acque meteoriche, contrassegnate con le lettere “S2”,indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”.
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – rete fognaria;
3. La ditta deve rispettare le disposizioni contenute nella D.G.R. dell’Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003, relativamente alla manutenzione;
4. Nel piazzale esterno non devono essere depositati materiali che possano originare un dilavamento delle sostanze inquinanti eventualmente presenti contaminando lo scarico autorizzato. I materiali o rifiuti potenzialmente contaminati stoccati nelle aree esterne di piazzale dovranno essere raccolti in big bags o comunque protetti dall’eventuale dilavamento.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all’ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell’assetto proprietario e nella struttura d’impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 co 1 e 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Bondeno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Servizio Ambiente del Comune di Bondeno, ad AUSL Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

*f.to digitalmente*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**